

## I

(Comunicazioni)

## CORTE DI GIUSTIZIA

## CORTE DI GIUSTIZIA

## SENTENZA DELLA CORTE

9 ottobre 2001

**nella causa C-377/98: Regno dei Paesi Bassi contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea<sup>(1)</sup>**

**(«Annullamento — Direttiva 98/44/CE — Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche — Base giuridica — Art. 100 A del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 95 CE), art. 235 del Trattato CE (divenuto art. 308 CE) o artt. 130 e 130 F del Trattato CE (divenuti artt. 157 CE e 163 CE) — Sussidiarietà — Certezza del diritto — Obblighi di diritto internazionale degli Stati membri Diritti fondamentali — Dignità della persona umana — Principio di collegialità per i progetti legislativi della Commissione»)**

(2001/C 331/01)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-377/98, Regno dei Paesi Bassi (agenti: sigg. M.A. Fierstra e I. van der Steen), sostenuto dalla Repubblica italiana (agenti: sig. U. Leanza, assistito dal sig. P.G. Ferri) e dal Regno di Norvegia (agente: sig. H.W. Longva) contro Parlamento europeo (agenti: Sig. J. Schoo e sig.ra E. Vandembosch) e Consiglio dell'Unione europea (agenti: sigg. R. Gosalbo Bono e G. Houttuin e sig.ra A. Lo Monaco), sostenuti dalla Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra K. Banks e sig. P. van Nuffel), avente ad oggetto l'annullamento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GU L 213, pag. 13), la Corte composta dai Sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P. Jann, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, presidenti di sezione, C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet (relatore), L. Sevón, M. Wathelet, V. Skouris e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronun-

ciato il 9 ottobre 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.
- 3) La Repubblica italiana, il Regno di Norvegia e la Commissione delle Comunità europee sopporteranno ciascuno le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 378 del 5.12.1998.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

9 ottobre 2001

**nella causa C-409/98 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court)]: Commissioners of Customs & Excise contro Mirror Group plc<sup>(1)</sup>**

**(«Sesta direttiva IVA — Esenzione della locazione di beni immobili Nozione — Impegno a divenire locatario»)**

(2001/C 331/02)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-409/98, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) (Regno Unito), nella causa dinanzi ad essa pendente tra Commissioners of Customs & Excise e Mirror Group plc, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio

1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), la Corte (Sesta Sezione), composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric (relatore), e dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, giudici, avvocato generale: A. Tizzano, cancelliere: sig.ra D. Louterman-Hubeau, capodivisione, ha pronunciato il 9 ottobre 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Una persona la quale inizialmente non ha alcun titolo su un bene immobile e conclude col proprietario di quest'ultimo un contratto avente ad oggetto la locazione di detto bene e/o accetta di prendere in affitto il medesimo, in cambio del pagamento di una somma di denaro da parte del proprietario, non effettua una prestazione di servizi rientrante nell'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.*
- 2) *Una persona che inizialmente non ha alcun titolo su un bene immobile e che conclude un contratto di opzione come quello della causa principale, relativo alla locazione di tale bene in cambio di una somma di denaro pagata dal proprietario, a condizioni secondo cui la somma rimarrà depositata su un conto speciale a garanzia dell'esecuzione degli obblighi incombentigli a norma del contratto di opzione e che successivamente esercita le opzioni previste dal contratto di opzione ed accetta di concludere contratti d'affitto aventi ad oggetto il bene immobile in cambio dello sblocco della somma depositata sul conto speciale a suo nome, non effettua in alcun momento una prestazione di servizi rientrante nell'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva 77/388.*

(<sup>1</sup>) GU C 20 del 23.1.1999.

## SENTENZA DELLA CORTE

9 ottobre 2001

**nelle cause riunite C-80/99-C-82/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main): Ernst-Otto Flemmer (causa C-80/99), Renate Christoffel (causa C-81/99) contro Consiglio dell'Unione europea, e Commissione delle Comunità europee e Marike Leitensdorfer (C-82/99) contro Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung** (<sup>1</sup>)

**(«Responsabilità extracontrattuale — Produttori di latte — Impegno di non commercializzazione — Esclusione dal regime delle quote latte — Indennizzo Sostituzione Indennizzo forfettario mediante contratto — Regolamento (CEE) n. 2187/93 — Giurisdizione competente — Diritto applicabile»)**

(2001/C 331/03)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nelle cause riunite C-80/99-C-82/99, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale e proposte al 1 a Corte, a

norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Germania), nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra Ernst-Otto Flemmer (causa C-80/99), Renate Christoffel (causa C-81/99) contro Consiglio dell'Unione europea, e Commissione delle Comunità europee rappresentati da Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung e Marike Leitensdorfer (C-82/99) contro Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung domande vertenti sull'interpretazione degli artt. 215, secondo comma, e 178 del Trattato CE (divenuti artt. 288, secondo comma, CE e 235 CE), nonché del regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2187, che prevede un'offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (GU L 196, pag. 6), la Corte composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P. Jann, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric (relatore) e dal sig. S. von Bahr, presidenti di sezione, dai sigg. A. La Pergola, J.-P. Puissochet, L. Sevón, M. Wathelet, V. Skouris e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: A. Tizzano, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 9 ottobre 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il combinato disposto degli artt. 215, secondo comma, e 178 del Trattato CE (divenuti artt. 288, secondo comma, CE e 235 CE) deve essere interpretato nel senso che tali articoli non attribuiscono alla Corte la competenza a conoscere delle controversie derivanti da un contratto d'indennizzo concluso, in nome e per conto del Consiglio e della Commissione, dall'autorità nazionale competente, in applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2187, che prevede un'offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività.*
- 2) *In mancanza di indicazioni nel regolamento n. 2187/93, i contratti di indennizzo conclusi in applicazione di tale regolamento sono disciplinati dalle norme del diritto nazionale, sempre che la loro applicazione non menomi la portata e l'efficacia del diritto comunitario.*
- 3) *Il diritto comunitario non osta all'applicazione del principio del legittimo affidamento, previsto nell'ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato, al fine della valutazione della portata di contratti conclusi dalle autorità nazionali in nome e per conto del Consiglio e della Commissione, a condizione che sia preso in considerazione anche l'interesse comunitario.*

(<sup>1</sup>) GU C 121 del 1.5.1999.